

News – 20/03/2020

Credito – Sospensione dei finanziamenti, delle revoche e proroga dei prestiti in base all'Art. 56 del nuovo Decreto Legge #CuraItalia

Definizione di micro, piccola e media impresa ai fini della moratoria ex lege

Ai fini dell'accesso ai benefici concessi dalla **moratoria ex lege per le PMI** (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18) si riporta di seguito la **definizione di microimprese, piccole e medie imprese** come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

La categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che:

- hanno **meno di 250 occupati**; e
- il cui **fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro**, **OPPURE** il cui **totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro**.

Le **microimprese** sono definite come:

- imprese con **meno di 10 occupati** e che realizzano un **fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro**.

Le **piccole imprese** sono definite come:

- imprese con **meno di 50 occupati** e che realizzano un **fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro**.

Le **medie imprese** sono definite come:

- imprese con **meno di 250 occupati** e che realizzano un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro**.

Per elaborare i dati di cui tener conto e valutarli in rapporto alle soglie, occorre prima stabilire se l'impresa è:

- un'impresa autonoma;
- un'impresa associata;
- un'impresa collegata.

Impresa autonoma

Un'impresa è autonoma se l'impresa non è né associata né collegata.

Impresa associata

Un'impresa è associata se:

- l'impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % nell'impresa in questione; e
- l'impresa non è collegata a un'altra. Ciò significa, tra l'altro, che i diritti di voto dell'impresa in un'altra impresa (o viceversa) non superano il 50%.

Impresa collegata

Due o più imprese sono collegate se esiste tra loro uno dei seguenti rapporti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra impresa;
- un contratto tra imprese o una disposizione nello statuto di un'impresa conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- un'impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

In allegato, per maggiori approfondimenti, la Guida dell'utente alla definizione di PMI della Commissione europea.

Allegati

» [Guida dell'utente alla definizione di PMI](#)

